

5905/97

LIMITE

PUBLIC 2

TRASPARENZA LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO GENNAIO 1997

Il presente documento contiene una rassegna degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel gennaio 1997, corredata delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO - GENNAIO 1997 -			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
1985^a Consiglio Agricoltura del 20 gennaio 1997			
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	13003/96 + COR 1 (nl)	1/97, 2/97, 3/97	Contrario I Astensione E
Regolamenti del Consiglio			
- che modifica il regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87	5198/97		
- che modifica il regolamento (CEE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve	5200/97		
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio	12799/96 + COR 1 (fi) + COR 2 (f)	4/97, 5/97, 6/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 619/71 che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa	5206/97	7/97, 8/97, 9/97	
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	12823/96	10/97, 11/97	Contrario D

Procedura scritta conclusa il 23 gennaio 1997			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza	PE-CONS 3636/96 + COR 1 (s) + COR 2 (d) + COR 3 (en) + REV 1 (i) + REV 2 (fi)	12/97, 13/97	Contrario D
1986° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 27 gennaio 1997			
Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica francese ad applicare o continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	12756/96		
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Svezia ad applicare o continuare ad applicare ad alcuni oli minerali impiegati a fini specifici riduzioni o esenzioni di accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	12757/96		
Decisione del Consiglio che autorizza alcuni Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni o esenzioni d'accisa secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE	12758/96 + COR 1 (d,s)		
Decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri	11782/96 + COR 1 (s)		

DICHIARAZIONE 1/97

"Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare un progetto di decisione della Commissione al Comitato veterinario permanente in relazione all'alimentazione dei vitelli in cui sarà prescritto quanto segue:

- a) gli alimenti devono contenere ferro in quantità sufficiente per garantire un livello medio di emoglobina pari ad almeno 4,5 mmol/litro di sangue e
- b) sarà fornita una razione giornaliera minima di alimenti fibrosi a ciascun vitello di più di due settimane, quantità che dovrà essere aumentata da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa fra le otto e le venti settimane."

DICHIARAZIONE 2/97

"La Commissione esaminerà l'incidenza dell'introduzione dei premi per l'immissione precoce sul mercato dei vitelli sulle condizioni di concorrenza. Qualora dall'esame risultasse che il regime introdotto non è stato utilizzato in modo uguale in tutti gli Stati membri o che esso provoca distorsioni di concorrenza, la Commissione riesaminerà i valori limite del peso rispetto a livello del premio versato."

DICHIARAZIONE 3/97

"La delegazione italiana condivide la necessità di migliorare le condizioni di benessere degli animali e da un punto di vista sia etico che sanitario non ha difficoltà da accettare il testo della direttiva.

La delegazione italiana ritiene comunque che nel perseguimento dell'obiettivo del benessere degli animali si debba seguire un approccio realistico che tenga conto anche delle difficoltà economiche che pongono agli allevatori.

Sotto questo punto di vista si tiene a sottolineare come in virtù di questa ulteriore modifica della legislazione comunitaria sul benessere dei vitelli, gli allevatori dovranno provvedere, per la seconda volta nel giro di pochi anni, a modificare a proprie spese le strutture delle aziende e i sistemi di allevamento senza che venga loro riconosciuto un aiuto economico da parte della Comunità.

Per questa ragione l'Italia, che detiene una quota di produzione rilevante nel settore dell'allevamento del vitello da carne, sarebbe stata pronta a sostenere il testo della direttiva che includesse un dispositivo finanziario teso a garantire una partecipazione del FEAOG alle spese degli allevatori per le ristrutturazioni delle aziende e l'adeguamento ai nuovi requisiti in materia di benessere dei vitelli."

DICHIARAZIONE 4/97

Regolamento in generale:

"Il Consiglio e la Commissione ricordano che nella maggior parte dei casi i rifiuti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, che figurano nella lista verde della decisione dell'OCSE del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero, non sono soggetti alle procedure di controllo previste dal presente regolamento. Essi rilevano che nella relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93, elaborata conformemente all'articolo 41, paragrafo 2 di detto regolamento, saranno esaminati altresì il ruolo e il funzionamento degli allegati, compresa la loro futura evoluzione, sulla scorta di detta decisione dell'OCSE e dei lavori svolti nel quadro della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in base ai risultati della terza conferenza delle parti contraenti della suddetta convenzione.

Gli Stati membri e la Commissione si adopereranno affinché, nelle sedi internazionali, venga elaborato un quadro coerente di elenchi e categorie in materia di rifiuti."

DICHIARAZIONE 5/97

"Le delegazioni belga, danese, italiana, finlandese e svedese ritengono che la Commissione debba esaminare la necessità di elaborare proposte relative a un'estensione delle procedure di controllo delle spedizioni all'interno della Comunità, previste dal regolamento 259/93, anche ai rifiuti inclusi nel nuovo allegato V ma non negli allegati III e IV."

DICHIARAZIONE 6/97

"La delegazione tedesca è dell'opinione che non appena la conferenza delle Parti della convenzione di Basilea avrà adottato l'elenco dei rifiuti caratterizzati come "pericolosi" ai sensi della convenzione (Elenco "A"), gli allegati III e IV dell'allegato V saranno sostituiti dall'elenco "A". Nella revisione dell'allegato V si terrà pienamente conto anche dell'elenco dei rifiuti classificati come non pericolosi ai sensi della convenzione di Basilea (elenco "B")."

DICHIARAZIONE 7/97

Settore della canapa

"La Commissione s'impegna a proporre al più presto misure adeguate nel settore della canapa."

DICHIARAZIONE 8/97

Settore della canapa

"Il Consiglio accoglie favorevolmente la dichiarazione della Commissione sulla canapa, ritenendo che le misure da proporre debbano condurre, come per il lino tessile, a un potenziamento della contrattazione nel settore della canapa."

DICHIARAZIONE 9/97

Articolo 1, paragrafo 6

"La Commissione dichiara che, nel fissare criteri di normali lavori di coltivazione, essa terrà conto della necessità di modulare la resa minima in base alle condizioni di produzione, prevedendo che, qualora a causa di calamità naturali ufficialmente riconosciute non sia possibile ottenere la resa minima, le superfici interessate non siano escluse dagli aiuti."

DICHIARAZIONE 10/97

La Commissione intende provvedere affinché il regolamento di applicazione di cui al presente paragrafo e le disposizioni di applicazione conformemente al paragrafo 6, quarto comma siano adottati prima che vengano presentati al Comitato fitosanitario permanente progetti per la partecipazione finanziaria della Comunità in ordine alle infrastrutture di ispezione.

DICHIARAZIONE 11/97

"La presente direttiva è intesa a rafforzare l'impegno degli Stati membri di applicare efficacemente il regime fitosanitario comunitario. E' essenziale a tale scopo un rapporto equilibrato tra le norme relative alla solidarietà finanziaria della Comunità e quelle inerenti alla responsabilità. La Commissione ritiene che tale equilibrio si è assicurato nella presente direttiva, e confida che la sua applicazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee confermeranno tale opinione. In caso contrario, la Commissione non esiterà ad avanzare proposte atte a ristabilire detto equilibrio."

DICHIARAZIONE 12/97

Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1

Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto che la Commissione esaminerà la possibilità e l'opportunità di armonizzare il metodo di calcolo del periodo di riflessione previsto nella normativa vigente in materia di protezione di consumatori, soprattutto nella direttiva 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 per la protezione dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ("vendita a domicilio"). ⁽¹⁾

DICHIARAZIONE 13/97

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo comma

La Commissione ammette l'importanza che riveste la protezione dei consumatori in caso di contratti a distanza per la prestazione di servizi finanziari e in considerazione di ciò ha elaborato un Libro verde "Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori". In base ai risultati ottenuti dal Libro verde, la Commissione esaminerà le modalità e le possibilità di inserire la protezione dei consumatori nella politica dei servizi finanziari e le eventuali implicazioni legislative e, se del caso, presenterà proposte adeguate.

(1) GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 31.